

DELIBERA N. 138/98

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUI CASI CONSORZIO BARDONETTO E SOCIETÀ CONSORTILE C.EN.T.O. VERSO ENEL SPA

L'AUTORITÀ

- Nella riunione del 4 novembre 1998,
- Premesso che:
 - in data 3 febbraio 1998 il Consorzio Bardonetto, con sede legale in corso Duca degli Abruzzi, n. 14, Torino, ha inviato un esposto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) segnalando il rifiuto dell'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini 3, 00198 Roma, di prestare all'impianto idroelettrico ad acqua fluente, denominato "centrale di Bardonetto" - di cui il Consorzio Bardonetto dispone in forza di un contratto d'affitto - i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta e destinata al consumo dei singoli soci consorziati in misura "esattamente corrispondente alle loro quote di partecipazione al consorzio" (di seguito: pro quota);
 - in data 3 aprile 1998 la società consortile C.EN.T.O., con sede legale in corso Siccardi, n. 11, Torino, (di seguito: Consorzio C.EN.T.O.), ha inviato un esposto all'Autorità segnalando il rifiuto dell'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini 3, 00198 Roma, a stipulare la convenzione di vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal realizzando impianto di cogenerazione di proprietà del Consorzio C.EN.T.O. e destinata al consumo dei singoli soci consorziati in misura pro quota;
 - nel corso di un incontro tecnico tenutosi in data 9 giugno 1998 presso la sede dell'Autorità, l'Enel Spa ha presentato copia di una memoria inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 12 marzo 1998 nella quale motiva, con particolare riferimento al Consorzio Bardonetto, il proprio rifiuto a prestare i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze;
- Visti:
 - gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
 - l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 39 del 16 febbraio 1996, concernente l'attribuzione all'Enel Spa della concessione dell'attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
- Visto l'articolo 4 del Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- Vista la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante "Diffida dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica";
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale sul caso Consorzio Bardonetto e società consortile C.EN.T.O." (PROT.AU/98/207);
- Considerato che l'Enel Spa ritiene necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 9/91, anche quando i consumi di energia elettrica all'interno di una società consortile avvengono in misura pro quota e che pertanto, in carenza della suddetta autorizzazione, il Consorzio Bardonetto e il Consorzio C.EN.T.O. non abbiano titolo a richiedere i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze;
- Ritenuto che nel rifiuto dell'Enel Spa a concedere i servizi richiesti dal Consorzio Bardonetto e dal consorzio C.EN.T.O. sia ravvisabile una violazione della normativa vigente in materia di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze, poiché, qualora la circolazione tra imprese consorziate di energia autoprodotta avvenga in misura pro quota, non è necessaria l'autorizzazione ministeriale prevista per la libera circolazione, di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91, in quanto, in tali casi, si tratta di una diversa modalità di esercizio dell'autoproduzione e che pertanto debba applicarsi il regime giuridico previsto dall'articolo 22 della medesima legge;
- Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità,

DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria formale nei confronti dell'Enel Spa con sede legale in via G.B. Martini 3, 00198 Roma ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione:
 1. alla prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico denominato "centrale di Bardonetto", sito in località Locana, (Torino), ed esercito dal Consorzio Bardonetto con sede legale in corso Duca degli Abruzzi, n. 14, Torino;
 2. alla prestazione del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal realizzando impianto a cogenerazione sito in via Genova, n. 62, Rivoli (Torino) di

proprietà della società consortile C.EN.T.O. con sede legale in corso Siccardi, n. 11, Torino;

- Di designare quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il prof. Sergio Garribba;
- Di attribuire al dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per l'attuazione della presente delibera;
- Di fissare in 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio di procedimento, il termine entro cui potranno essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta un'audizione finale;
- Di stabilire che il provvedimento dovrà essere concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dello stesso;
- Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.